

## **Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Modifiche alla l.r. 38/2007**

### SOMMARIO

#### Preambolo

Capo I - Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito soggettivo

Art. 3 - Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell'incidenza del costo della manodopera

Art. 4 - Tutela della stabilità occupazionale

Art. 5 - Valutazione dell'offerta. Elementi premianti

Art. 6 - Partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle procedure negoziate di lavori pubblici sotto soglia

Art. 7 - Suddivisione in lotti

Capo II - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Art. 8 - Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 38/2007

Art. 9 - Comitato d'indirizzo. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2007

Art. 10 - Prezzario regionale. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 38/2007

Art. 11 - Tutor di cantiere. Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 38/2007

Art. 12 - Abrogazioni

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Disposizioni transitorie

Art. 14 - Disposizione finanziaria

Art. 15 - Entrata in vigore

### PREAMBOLO

#### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera g);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Gli appalti pubblici svolgono un ruolo strategico in quanto rappresentano una leva fondamentale per sostenere l'economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buona occupazione;
2. a seguito del riordino delle funzioni delegate alle province, in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56), con particolare riferimento alla viabilità e alla difesa del suolo, la Regione Toscana ha aumentato notevolmente l'impegno nella gestione diretta per l'affidamento di lavori pubblici, che si è aggiunto al già rilevante ruolo nell'acquisizione di beni e servizi anche come soggetto aggregatore;
3. la Regione Toscana, al fine di fare fronte al maggiore impegno richiesto nella gestione diretta per l'affidamento di lavori pubblici, di cui al punto 2, con la legge regionale 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007) ha previsto misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure di gara, coniugando il principio di concorrenza con la tempestività ed economicità delle procedure;
4. la Regione Toscana promuove la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi ed, a tal fine, ha stipulato un Protocollo d'Intesa con ANCI Toscana, CGIL, CISL, UIL, ANCE Toscana, Confcooperative Toscana, Legacoop Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, Confartigianato Edilizia Toscana;
5. per contrastare fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale negli appalti di lavori occorre garantire, in fase di esecuzione dei lavori e con la collaborazione delle Casse edili, che il documento unico di regolarità contributiva sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativamente al cantiere relativo all'esecuzione dell'appalto;
6. per tutelare la stabilità occupazionale del personale impegnato nei vari contratti d'appalto di servizi occorre individuare, in aggiunta ai contratti nazionali che già lo prevedono, misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall'appaltatore uscente;
7. al fine di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e di imprese "start up" occorre prevedere l'inserimento di specifici criteri premianti nella valutazione delle offerte, nonché rafforzare l'onere motivazionale a carico delle stazioni appaltanti del territorio regionale nel caso in cui non si proceda alla suddivisione in lotti negli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria;
8. al fine di incentivare la partecipazione alle procedure negoziate dei lavori pubblici delle imprese con sede legale ed operativa in Toscana, occorre prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare a tali imprese una quota di partecipazione non superiore al 50 per cento;
9. occorre rafforzare il ruolo dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito con la l.r. 38/2007, al fine di garantire il monitoraggio degli appalti pubblici del territorio regionale;
10. è quindi necessario prevedere alcune modifiche alla l.r. 38/2007 anche per adeguarla al quadro normativo in materia di appalti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
11. al fine di consentire una rapida operatività delle disposizioni previste dalla presente legge, è infine necessario disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

## **Capo I**

### **Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa

negli appalti di lavori, forniture e servizi stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 2.

## Art. 2

### Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alla Regione, agli enti e alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all'Azienda agricola regionale di Alberese;
- b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
- c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, all'ente per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAR);
- d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
- e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b), c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, lettere f) e g) del d.lgs. 50/2016, ad esclusione dei soggetti individuati all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione.

2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati "stazioni appaltanti".

## Art. 3

### Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell'incidenza del costo della manodopera

1. La Regione promuove, in via sperimentale e con riferimento agli appalti di lavori pubblici affidati dalla stessa amministrazione regionale di importo superiore a euro 2.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, individuati con deliberazione della Giunta regionale, l'introduzione del Documento unico di regolarità contributiva e congruità dell'incidenza della manodopera, di seguito denominato DURC di congruità, al fine di verificare, in fase di esecuzione del contratto, che l'impresa esecutrice sia in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e che risulti congrua l'incidenza del costo della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione avvia un confronto con le Casse edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, volto alla stipula di accordi aventi ad oggetto la disciplina del rilascio del documento di cui al comma 1.

3. La fase di sperimentazione del DURC di congruità ha durata di due anni. Successivamente la Regione, valutati i relativi esiti, disciplina la messa a regime dell'istituto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente per le lavorazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del CCNL Edilizia.

5. La Regione può svolgere le attività di cui al comma 1 anche mediante il tutor di cantiere di cui all'articolo 22 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Il tutor di cantiere supporta il direttore dei lavori per l'effettuazione degli adempimenti finalizzati al rilascio, da parte delle Casse edili, del DURC di congruità.

## Art. 4

### Tutela della stabilità occupazionale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 50 del d.lgs. 50/2016, al fine di tutelare la stabilità occupazionale nell'esecuzione dei contratti di appalto di servizi, laddove sia previsto il riassorbimento del personale impiegato nell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore uscente è tenuto a fornire almeno le seguenti informazioni relative al proprio personale dipendente:

- a) numero di unità;

- b) qualifica e categoria professionale;
  - c) livello retributivo;
  - d) attività e mansioni svolte;
  - e) anzianità di servizio;
  - f) monte ore settimanale;
  - g) sede di lavoro;
  - h) numero di lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base della nuova gara per l'affidamento del contratto, tengono conto dell'incidenza economica del riassorbimento del personale di cui al comma 1.
3. Nel contratto di appalto è inserita una specifica clausola che impegna l'appaltatore uscente a fornire le informazioni previste.

#### Art. 5

##### Valutazione dell'offerta. Elementi premianti

1. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, possono tenere conto dei seguenti elementi:
- a) sostenibilità ambientale, ovvero il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica, anche mediante specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli erogatori dei lavori, servizi e forniture, ove esistenti;
  - b) misure di agevolazione per la partecipazione delle micro e piccole imprese ed effetti in termini di crescita e sviluppo occupazionale;
  - c) negli appalti che comportano l'impiego diretto di lavoratori, misure per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla l. 68/1999, lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione e lavoratori in cassa integrazione.
2. Nelle procedure di affidamento di servizi, le stazioni appaltanti, oltre a quanto disposto al comma 1, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto possono tenere conto anche dei seguenti elementi:
- a) misure dirette a favorire un maggiore riassorbimento del personale impiegato dall'appaltatore uscente;
  - b) mantenimento dei diritti e delle condizioni retributive di provenienza dei lavoratori impiegati dall'appaltatore uscente.

#### Art. 6

##### Partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle procedure negoziate di lavori pubblici sotto soglia

1. Le stazioni appaltanti, nelle procedure negoziate di lavori pubblici di cui all'articolo 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.

#### Art. 7

##### Suddivisione in lotti

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51 del d.lgs. 50/2016, al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese negli appalti di forniture e servizi di importo

superiore alla soglia comunitaria, nel provvedimento di indizione della gara le stazioni appaltanti sono tenute a fornire specifica e puntuale motivazione idonea a giustificare la scelta della mancata suddivisione in lotti dell'appalto.

## **Capo II**

### **Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)**

#### **Art. 8**

Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 38/2007

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/2007 è inserita la seguente:  
“c bis) all'elaborazione dei dati acquisiti e all'effettuazione di analisi statistiche al fine di fornire uno strumento di supporto conoscitivo per la gestione delle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti nonché per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza delle stazioni appaltanti;”.

#### **Art. 9**

Comitato d'indirizzo. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2007

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:  
“3. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell'Osservatorio ed è composto da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;
- b) un rappresentante delle Aziende sanitarie della Toscana, designato dal direttore della direzione competente;
- c) un rappresentante dei comuni, un rappresentante delle province e un rappresentante delle unioni di comuni della Toscana, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) un rappresentante del sistema camerale toscano, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana;
- e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
- f) un rappresentante degli ordini professionali, designato dalla Rete toscana professioni tecniche;
- g) un rappresentante della Città metropolitana di Firenze, designato dalla stessa Città metropolitana.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:  
“3 bis. Le designazioni devono pervenire all'Osservatorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il suddetto termine, si procede alla nomina del Comitato con le designazioni di almeno cinque membri, ad esclusione del dirigente di cui al comma 3, lettera a).”.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:  
“4. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:

- a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;

- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- d) un rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
- e) un rappresentante delle Casse edili;
- f) un rappresentante dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL).”.

#### Art. 10

#### Prezzario regionale. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 38/2007

1. L'articolo 12 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 12 Prezzario regionale

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.
2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l'ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.
3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte. Qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.
4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e, in mancanza, dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Il prezzario evidenzia inoltre gli oneri aziendali per la sicurezza e gli oneri socio ambientali.
5. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), numero 4).
6. L'Osservatorio provvede alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario.”.

#### Art. 11

#### Tutor di cantiere. Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 38/2007

1. L'articolo 22 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

#### Art. 22 Tutor di cantiere

1. Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al d.lgs. 50/2016.
2. Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti:

- a) supporta il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori nella funzione di verifica del rispetto e applicazione puntuale della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
  - b) supporta il direttore dei lavori nella funzione di verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  - c) supporta la stazione appaltante nella collaborazione con gli organi statali competenti in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - d) collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Per i compiti di cui al comma 2, lettera a), il tutor:
- a) rileva gli eventuali fabbisogni formativi in materia di sicurezza e qualora, anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ravvisi carenze formative o di addestramento, in accordo al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, propone iniziative formative monitorandone gli esiti;
  - b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini dell'espletamento delle azioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
  - c) partecipa agli incontri previsti dall'articolo 23, comma 2.
4. La stima del corrispettivo da porre a base di gara per l'individuazione del tutor di cantiere è effettuata sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) con riferimento alla figura dell'ispettore di cantiere e i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.
5. Il tutor non può svolgere attività formativa nei cantieri presso cui opera.
6. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008, senza oneri per la finanza pubblica, possono supportare sia le stazioni appaltanti nelle procedure di individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1, sia il tutor di cantiere nello svolgimento della propria attività.
7. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b) specifica i requisiti professionali e le prerogative del tutor di cantiere.

#### Art. 12 Abrogazioni

1. Gli articoli 17 e 36 della l.r. 38/2007 sono abrogati.

### **Capo III Disposizioni transitorie e finali**

#### Art. 13 Disposizioni transitorie

1. Con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono definiti la decorrenza della fase di sperimentazione del DURC di congruità di cui allo stesso articolo 3, i relativi aspetti organizzativi e le modalità per la determinazione del compenso del tutor.

#### Art. 14 Disposizione finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.